

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

PROPOSTE DI MODIFICA DA PARTE DELL'ANIV
(Associazione Nazionale dei Funzionari Ispettivi Pubblici)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;

VISTO l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

EMANA

il seguente decreto legislativo

Articolo 1
(Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", di seguito "Ispettorato", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

Commento [1]: L'Ispettorato INTEGRA i servizi ispettivi del Ministero e COORDINA quelli dell'INPS e dell'INAIL

2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento con quelle esercitate dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.

Commento [2]: Coordinamento tra Enti

3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

Commento [3]: ai fini di garantire accesso ai servizi di vigilanza da parte dei lavoratori e delle imprese è indispensabile che vi sia una "sede" in ogni provincia.

Per le province non coperte, l'Ispettorato si avvale di locali presso le sedi dell'INPS o dell'INAIL.

5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 2 (Funzioni e attribuzioni)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

Commento [4]: Si ribadisce la funzione di coordinamento

a) sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, unitamente alla Direzione Centrale Vigilanza dell'INPS e Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni sociali, assistenziali e per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al

Commento [5]: Si ribadisce la funzione di coordinamento

Commento [6]: Non è stata inserita la possibilità di controllo sulle prestazioni erogate dall'INPS. Modificare così_

del diritto a prestazioni sociali, assistenziali e per infortuni su lavoro e malattie professionali,

rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL per le materie che non sono di loro esclusiva competenza;

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza, **coordinandosi con le omologhe Direzione Centrale Vigilanza dell'INPS e Direzione Centrale Rischi dell'INAIL per gli aspetti relativi alle attività istituzionali di questi Enti;**

Commento [7]: AGGIUNGERE

h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Articolo 3 (Organi dell'Ispettorato)

1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

6. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

Articolo 4 (Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato)

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore, in coordinamento con la Direzione Centrale Vigilanza dell'INPS e la Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, propone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al

Commento [8]: Le scelte degli obiettivi devono essere condivise tra i vari soggetti

Commento [9]: AGGIUNGERE

Commento [10]: Le scelte degli obiettivi devono essere condivise tra i vari soggetti

direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.

4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 5

(Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, **sentiti i Direttori Generali dell'INPS e dell'INAIL**, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme, **con quanto previsto per i funzionari di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL**, il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. La disciplina di cui al presente comma è ispirata ai seguenti criteri:

a) mantenimento della misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;

b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi;

c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.

3. In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Commento [11]: E' indispensabile il coinvolgimento degli Enti nella definizione della struttura dell'Ispettorato

4. L'Ispettorato è inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Articolo 6
(Disposizioni in materia di personale)

1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale, una proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed una proveniente dall'INPS, e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

2. La dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

~~3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell'Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie dal parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.~~

4. Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il "Comando carabinieri per la tutela del lavoro". L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l'Ispettorato è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è assegnato all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è selezionato per

Commento [12]: comma che decade a seguito abrogazione comma 1 del successivo articolo 7

l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Interno, del 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela lavoro con la Regione Sicilia.

5. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresì individuati:

- a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;
- b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 2, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato.

6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:

- a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni;
- b) è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

Articolo 7

(Coordinamento e ~~accentramento~~ delle funzioni di vigilanza)

~~1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previste dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui~~

Commento [13]: Coordinamento ed accentramento sono termini in antitesi tra di loro

~~all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.~~

2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono,, ~~il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento.~~ Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni.

A livello regionale e/o ultra regionale, è costituito - senza oneri per la Finanza Pubblica - il Coordinamento Territoriale Vigilanza, composto dal Dirigente Territoriale dell'Ispettorato e dai Dirigenti INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia per il Lavoro competenti per territorio, al fine di coordinare l'attività di vigilanza e di soddisfare le esigenze di queste amministrazioni legate alle attività istituzionali delle stesse.

3. ~~Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.~~

4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale.

Articolo 8 (Risorse finanziarie)

1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) punto 2), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso decreto legge, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato.

2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui predisposizione è differita di sei mesi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.

Articolo 9 (Rappresentanza in giudizio)

Commento [14]: Eliminare l'inserimento in un ruolo provvisorio ad esaurimento. Sancirebbe la lenta ed inesorabile agonia della vigilanza Inps. Quindi ABROGAZIONE INTEGRALE COMMA 1

Commento [15]: Le modalità e la programmazione devono essere frutto di coordinamento NON di imposizione.

Commento [16]: Al fine di garantire un reale coordinamento dell'attività di vigilanza anche a livello territoriale, con la compartecipazione degli Enti previdenziali aggiungere il seguente capoverso 2 bis:

Commento [17]: Eliminando il ruolo provvisorio ad esaurimento non serve dare la possibilità di transitare nei ruoli amministrativi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 10

(Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.

Commento [18]: In accordo con la cancellazione della previsione del ruolo ad esaurimento cancellare "e dell'INPS"

Articolo 11

(Abrogazioni e altre norme di coordinamento)

1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1, al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza)

1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.

2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.

3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore

generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio";

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "alla Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso è sostituito dal seguente "L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3".

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato)

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.

2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto";

e) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro)

1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso,

rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali diversi da INPS e INAIL che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.

3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. L'Ispettorato stipula altresì specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenute a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.

6. Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Ispettorato.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza.

8 Al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi è istituita ed attivata presso l'INPS, entro 120 giorni dall'approvazione del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico della Finanza Pubblica, la banca dati unica nazionale delle ispezioni del lavoro, prevista nell'art. 10 del D.Lg. 124/2004, utilizzando i dati informatici che dovranno essere messi a disposizione gratuitamente dall'INPS, dall'INAIL, dal Ministero del Lavoro, dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per il Lavoro.

Il Ministro del Lavoro, entro la medesima data ed in accordo con i Direttori Generali dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL, del Ministero dell'Interno, della Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per il Lavoro, sentiti i comandanti Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, provvede all'approvazione del regolamento di utilizzo che renda vincolante, precedentemente ad ogni accesso ispettivo, la consultazione e l'implementazione della "banca dati" a tutti i soggetto nazionali, regionali e locali preposti, a qualunque titolo, all'attività di vigilanza e controlli in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sono esclusi dall'inserimento preventivo nella banca dati, gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria.

Commento [19]: , Per creare un sistema comune di condivisione dei dati delle ispezioni con TUTTI gli organismi di vigilanza si propone di aggiungere all'articolo 11 il comma 8.

Articolo 12 (Disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
2. ~~e comunque per un periodo non superiore a tre anni.~~
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva il direttore nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
 - b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni;
 - c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell'attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.

Commento [20]: Al fine di avere un reale coordinamento è opportuno che il "Comitato" abbia carattere permanente.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANIV

Associazione Professionale Funzionari Ispettivi Pubblici

TESTO DELLE MODIFICHE PROPOSTE

All'art.1, comma 1 – dopo le parole “... di seguito “Ispettorato””, aggiungere: “che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.” Cancellare “dell’INPS e dell’INAIL”.

All'art.1, comma 2 – prima delle parole “dall’INPS e dall’INAIL”, aggiungere: “in coordinamento con quelle esercitate”.

All'art.1, comma 4 – dopo la parola “territoriali.”, aggiungere: “Per le province non coperte, l’Ispettorato si avvale di locali presso le sedi dell’INPS o dell’INAIL.”

All'art.2, comma 2 – sostituire la lettera a) con il seguente: “a) sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, unitamente alla Direzione Centrale Vigilanza dell’INPS e alla Direzione Centrale Rischi dell’INAIL, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni sociali, assistenziali e per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;”

All'art.2, comma 2 lettera d) – dopo le parole “il personale ispettivo di INPS e INAIL”, aggiungere: “per le materie che non sono di loro esclusiva competenza”

All'art.2, comma 2 lettera g) – dopo le parole “al fine di orientare l’attività di vigilanza”, aggiungere: “, coordinandosi con le omologhe Direzione Centrale Vigilanza dell’INPS e Direzione Centrale Rischi dell’INAIL per gli aspetti relativi alle attività istituzionali di questi Enti;”

All'art.4, comma 1 – tra le parole “Il direttore” e “propone gli obiettivi”, aggiungere: “, in coordinamento con le Direzioni Centrali Vigilanza dell’INPS e la Direzione Centrale Rischi dell’INAIL,”

All'art.5, comma 1 – dopo le parole “e il Ministro della difesa,” aggiungere: “sentiti i Direttori Generali dell’INPS e dell’INAIL,”

All'art.5, comma 2 – sostituire il testo del comma con: “Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme, con quanto previsto per i funzionari di vigilanza dell’INPS e dell’INAIL, il trattamento di missione del personale ispettivo dell’Ispettorato, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. La disciplina di cui al presente comma è ispirata ai seguenti criteri:”

All'art.6, comma 1 – dopo le parole “due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale,” aggiungere: “, una proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed una proveniente dall’INPS,”

All'art.6, eliminare il comma 3 che decade a seguito abrogazione comma 1 del successivo articolo 7

All'art.7, titolo – eliminare le parole “e accentramento”

All'art.7, comma 1 – cancellare l'intero comma relativo al “ruolo provvisorio ad esaurimento”

All'art.7, comma 2 – sostituire l'intero comma con il seguente: “2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni. A livello regionale e/o ultra regionale, è costituito – senza oneri per la Finanza Pubblica - il Coordinamento Territoriale Vigilanza, composto dal Dirigente Territoriale dell'Ispettorato e dai Dirigenti INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia per il Lavoro competenti per territorio, al fine di coordinare l'attività di vigilanza e di soddisfare le esigenze di queste amministrazioni legate alle attività istituzionali delle stesse.”

All'art.7, comma 3 – eliminare il comma che decade a seguito abrogazione comma 1 dello stesso articolo 7

All'art.11 – dopo il comma 7 aggiungere il seguente: “8. Al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi è istituita ed attivata presso l'INPS, entro 120 giorni dall'approvazione del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico della Finanza Pubblica, la banca dati unica nazionale delle ispezioni del lavoro, prevista nell'art. 10 del D.Lg. 124/2004, utilizzando i dati informatici che dovranno essere messi a disposizione gratuitamente dall'INPS, dall'INAIL, dal Ministero del Lavoro, dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per il Lavoro.

Il Ministro del Lavoro, entro la medesima data ed in accordo con i Direttori Generali dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL, del Ministero dell'Interno, della Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per il Lavoro, sentiti i comandanti Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, provvede all'approvazione del regolamento di utilizzo che renda vincolante, precedentemente ad ogni accesso ispettivo, la consultazione e l'implementazione della “banca dati” a tutti i soggetto nazionali, regionali e locali preposti, a qualunque titolo, all'attività di vigilanza e controlli in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sono esclusi dall'inserimento preventivo nella banca dati, gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria.”

All'art.12 – eliminare il comma 2.

Associazione Nazionale Funzionari Ispettivi Pubblici

Oggetto: considerazioni in ordine allo schema Dlgs recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183

1) Preliminarmente occorre rammentare che ex L. 10 dicembre 2014, n. 183 art. 7, I co. *"il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] lett. l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale"*.

Orbene lo schema del Dlgs in oggetto prevede, tra l'altro:

- ex art. 1 I co., l'istituzione di *"un'Agenzia [...] denominata Ispettorato nazionale del lavoro [...] che"* integrerebbe *"i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL."*

- ex art. 1 II co., *"L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL [...]"*;

- ex art. 6, il personale facente parte dei ruoli dell'Ispettorato è di esclusiva provenienza ministeriale;

- ex art. 7, *"Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma I, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativa in vigore [...] Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma I sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento"*.

Dal combinato disposto delle sopraindicate norme emerge che, a fronte delle due opzioni previste dalla legge delega (coordinamento ovvero istituzione dell'Agenzia unica), la strada di fatto perseguita è stata quella della costituzione di un ente, nel quale confluiscono esclusivamente le risorse umane delle DTL, avente, però, potere di coordinamento ed accentrato delle funzioni di vigilanza degli enti previdenziali. Ciò nonostante nella "Relazione Tecnica - ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) - Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio" si legge che l'opzione "coordinamento" sia stata scartata.

Non si può non rilevare che il coordinamento di cui alla legge delega, soluzione alternativa all'istituzione di un nuovo ente (difficilmente realizzabile *"senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*), presume un rapporto "paritario" fra soggetti diversi, che si relazionano e si confrontano per il

raggiungimento di uno scopo comune (la semplificazione e razionalizzazione dell'attività ispettiva). Ben diverso il concetto di coordinamento recepito dallo schema di decreto attuativo, che pone un soggetto (l'Ispettorato) in posizione "sovraordinata" rispetto agli altri (INPS e INAIL), attribuendogli poteri di direttiva e di programmazione.

2) In secondo luogo si rileva che, come più volte ribadito dall'attuale Ministro del lavoro e delle politiche sociali, lo spirito della delega sarebbe soprattutto quello di evitare la duplicazione delle ispezioni nei confronti del medesimo soggetto.

In tal senso, uno dei principali strumenti atti ad evitare tale duplicazione, così come previsto nella "Relazione Tecnica-Sezione I-Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione - A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate" allegata al decreto è **"la previsione della condivisione delle banche dati in uso agli Istituti"** che **"consentirà di procedere al puntuale monitoraggio del fenomeno"**. Da ricordare, per altro, che già il D.Lgs 124/2004 al comma 2 dell'art. 10, norma non abrogata dal decreto in oggetto, prevede il dialogo tra i vari enti previdenziali interessati tramite appositi **strumenti telematici**. Ciò posto, se si considera che il dettato normativo è stato totalmente disatteso a causa di un mancato raccordo informatico tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sarebbe opportuno, anche in termini di costi, prima di procedere alla creazione di un nuovo ente - avente quale unica funzione il "coordinamento" delle attività ispettive (come ampiamente spiegato sub 1) - **provvedere alla costituzione di una "banca dati nazionale delle ispezioni" da consultare prima di ogni verifica ispettiva e da implementare immediatamente dopo la redazione del verbale di primo accesso (obblighi ai quali far conseguire una sanzione anche ai fini dell'effettività)**.

Tale banca dati delle ispezioni potrebbe essere istituita ed attivata presso l'INPS senza costi particolari, in virtù delle infrastrutture tecnologiche già in suo possesso (esiste già la banca dati delle ispezioni INPS-GdF-Agenzia Entrate).

3) Sotto altro profilo è opportuno evidenziare, ex art. 7 l. co. dello schema di decreto in oggetto, che *"dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativa in vigore"* e, al co. 2, che *"sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento"*.

All'art. 2 co.2 lettera a), inoltre si legge che *"l'Ispettorato [...] esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi"*.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che la "vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale" dovrebbe ricomprendere **tutti** i poteri e le attribuzioni dell'INPS, alcuni dei quali conferiti dalla disciplina di settore (mai abrogata e non inclusa tra le materie oggetto della delega legislativa), e dunque non trasferibili al corpo ispettivo dell'istituendo Ispettorato senza il dovuto coordinamento con le norme di rango primario che li prevedono (L. 88/89; L. 335/95; etc...).

Si fa riferimento, fra l'altro, a:

- accertamento dei contributi evasi e omessi;
- classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;
- inquadramento e iscrizione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e gestione separata);
- obbligo di redigere apposito verbale da notificare anche nei casi di constatata regolarità;
- ricorsi ai Comitati, ex L. 88/1989, in materia di contributi e prestazioni.

Al fine di esercitare le predette prerogative, non si può prescindere dall'impiego di personale di ruolo in servizio **permanente** presso INPS e, in particolare, del personale con funzioni ispettive. In ogni caso, infatti, gli ispettori della istituenda Agenzia (*Ispettorato*) non potranno mai esercitare funzioni riconducibili ad attribuzioni riconosciute esclusivamente dalla legge in capo ad un altro Ente, nella fattispecie l'INPS, il quale ne rimarrebbe comunque titolare, dovendo provvedere con personale *ad hoc*, ancorché con funzioni diverse da quelle ispettive.

Inoltre, **privare gli Istituti previdenziali dell'attività ispettiva e della possibilità di determinarne programmazione e obiettivi** metterebbe a rischio anche la circolarità e la continuità tra l'accertamento e il recupero dell'evasione contributiva e l'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori. Gli atti di accertamento prodotti da un organismo esterno agli Enti non potrebbero, infatti, provocare automaticamente tale effetto, richiedendo necessariamente un ulteriore e successivo intervento da parte degli Istituti previdenziali. Senza considerare che, in assenza di collegamenti telematici adeguati, in grado non solo di comunicare agli uffici degli Enti previdenziali le informazioni utili per poter procedere ma, prima ancora, di fornire agli ispettori le informazioni e gli elementi necessari per intervenire efficacemente sulle posizioni dei singoli lavoratori, l'aggiornamento delle predette posizioni finirebbe per diventare praticamente impossibile, così come il raggiungimento dei risultati ad oggi conseguiti e di seguito riportati:

TABELLA DEI "VALORI" DELLE ISPEZIONI 2013-2014

	Anno	N. Ispettori previdenziali	Aziende ispezionate	Aziende ispez. x ispettore	Aziende Irregolari (**)	N. lavoratori irregolari	N. lavoratori totalmente in nero	Lav. NERO x ispettore	Recupero contributi e premi evasi in euro	RECUPERATO x ispettore	
Ministero del Lavoro	2013	3.030	139.624	46	73.514	115.919	44.652	15	€ 90.982.451,00	€ 30.027,21	Ministero del Lavoro
	2014	3.030	140.173	46	74.745	73.508	41.030	14	€ 100.541.783,00	€ 33.182,11	
INPS	2013	1.400	71.821	51	58.048	53.009	33.490	24	€ 1.240.953.187,00	€ 886.395,13	INPS
	2014	1.350	58.943	44	47.044	48.658	28.625	21	€ 1.316.766.000,00	€ 975.382,22	
INAIL	2013	360	23.677	66	20.752	70.092	7.983	22	€ 89.936.474,00	€ 249.823,54	INAIL
	2014	360	23260	65	20.343	59.463	7.732	21	€ 91.296.473,00	€ 253.601,31	
**	Nelle aziende irregolari sono incluse anche quelle a cui il Ministero eroga sanzioni per errori formali							*	L'INAIL recupera i premi in millesimi anziché in percentuale		

Da tutto quanto sopra esposto discende che l'inserimento degli ispettori dell'INPS in un "ruolo provvisorio ad esaurimento", oltre ad essere in palese contrasto con i principi di eguaglianza, autonomia degli enti previdenziali, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché con il principio secondo cui i pubblici dipendenti sono al servizio della Nazione (artt.3 – 38 – 97 – 98 Cost.), crea un grave *vulnus* all'autonomia, alla capacità organizzativa e alla gestione economica dell'ente.

Occorre, altresì, porre l'accento sulla locuzione "ruolo provvisorio ad esaurimento", contenente un ossimoro linguistico. Infatti, se "esaurimento" presuppone un termine di circa 30 anni (ossia il tempo necessario affinché tutti gli ispettori INPS vadano in pensione) non è chiaro quale scadenza voglia indicare il termine "provvisorio".

Di difficile attuazione, inoltre, quanto previsto all'art. 7, II co. laddove, in via del tutto residuale, si stabilisce che "si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni". Orbene, al fine di rendere effettivo il dettato normativo, il coordinamento tra Ispettorato, INPS ed INAIL deve avvenire su due livelli, mediante:

- l'inserimento nella struttura decisionale dell'Ispettorato di un dirigente generale dell'INPS (l'INAIL non ha dirigenti generali), ciò anche in considerazione della circostanza che il precedente art. 6 prevede due posizioni dirigenziali di livello generale all'interno dell'istituendo Ispettorato;
- uno stabile coordinamento con la Direzione Centrale Vigilanza INPS e la Direzione Centrale Rischi dell'INAIL.

4) Non da ultimo è necessario porre l'attenzione sull'art. 5 co.2 ove si dispone che: "*i decreti di cui al comma 1 provvedono, **in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme** il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell' INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale". Tale norma, così come formulata, dovrebbe essere riconsiderata: laddove infatti, la legge delega prevede la costituzione di una agenzia unica (organismo terzo rispetto ai preesistenti enti previdenziali) in cui far confluire gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, dell'INAIL e dell'INPS, indirettamente sancisce il principio per cui il decreto può incidere soltanto sui soggetti facenti capo a tale agenzia.*

La legge delega prevede, quindi, in potenziale la rideterminazione dei trattamenti di missione e la misura dell'indennità chilometrica solo per i dipendenti dell'Ispettorato e non anche per i funzionari dell'INPS e dell'INAIL che sarebbero incardinati nell'Ispettorato solamente in termini di coordinamento. Se si seguisse la linea dell'art.2 così come attualmente formulato, **il decreto attuativo si ritroverebbe a modificare delle voci determinate dall'autonomia degli enti (organismi, dunque, esterni all'Ispettorato) eccedendo, dunque, rispetto a quanto previsto dalla legge delega di riferimento e, per altro, in palese contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e autonomia degli enti previdenziali.**

ANIV

Associazione Professionale Funzionari Ispettivi Pubblici

La realizzazione di un coordinamento delle attività ispettive, nel rispetto delle specifiche identità e competenze, si concretizza innanzitutto attraverso il **coordinamento dell'intelligence** dei tre Enti coinvolti (Ispettorato - Direzione Centrale Vigilanza INPS – Attività di Vigilanza Assicurativa e Ispettiva INAIL) e deve necessariamente mirare:

- Al potenziamento complessivo dell'intelligence, con l'obiettivo di effettuare ispezioni mirate esclusivamente nei confronti di aziende irregolari (100% su ispezionate) e di un significativo incremento del numero medio di accertamenti per ispettore;
- Allo sviluppo di un modello operativo per consentire a tutti gli ispettori di vigilanza di operare in modo più efficace e veloce;
- Al potenziamento dell'azione preventiva attraverso il suo incremento costante (accordi con associazioni datoriali) e ispezioni mirate su settori/aziende significativamente irregolari;
- Alla effettuazione di idonei interventi di formazione per tutto il personale ispettivo.

In particolare è necessario:

- valorizzare la partecipazione nella *governance dell'Agenzia* di una rappresentanza direttiva nell'ambito della struttura degli Enti previdenziali, al fine di individuare piani di azione comuni ed in grado di operare un coordinamento strategico e operativo, soprattutto attraverso l'utilizzo e la messa a disposizione dell'enorme massa di informazioni a disposizione dei predetti enti;
- mantenere i corpi ispettivi nell'attuale dotazione organica degli Istituti previdenziali ed assicurativi;
- eliminare l'opzionalità di cambio profilo, in quanto minerebbe l'efficacia dell'azione ispettiva e comporterebbe una grave perdita delle professionalità acquisite;
- costituire una "*Cabina di Regia Tecnica*" (Comitato operativo) che permetterà di effettuare una valutazione di metodo maggiormente condivisa, individuando anche le prassi gestionali da adottare nel medio e lungo periodo, con l'obiettivo di elaborare un nuovo modello organizzativo e operativo che dovrà presidiare tutta la filiera dell'intelligence e dell'attività ispettiva anche per garantire, nella prima fase, la continuativa relazione con le attività connesse funzionalmente agli Enti di provenienza.

Da quanto sopra, si evince la necessità di istituire una **banca dati nazionale delle ispezioni del lavoro** quale strumento imprescindibile per la concreta attuazione del coordinamento delle attività di controllo e vigilanza.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



AGENZIA - COORDINAMENTO ATTIVITA' ISPETTIVE

